



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per le Politiche Sociali**  
**e Socio Sanitarie**

All'Ufficio Legislativo del Presidente della  
Regione Campania  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e p.c. all'Assessore alle Politiche Sociali

**Oggetto:** PROTUDCP\_19179\_1.pdf-2024-Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Luigi Abbate ad oggetto “ Elenco Regionale dei Coordinatori /direttori di Ambito”. Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 13/12/2022 -Decreto Dirigenziale n. 33 del 14/02/2023 -Requisiti .

In relazione all'oggetto, si riscontra l'interrogazione consiliare RG n. 912/1 concernente “Elenco Regionale dei Coordinatori /direttori di Ambito”. Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 13/12/2022 - Decreto Dirigenziale n. 33 del 14/02/2023 -Requisiti.” di cui alla nota prot. 2024. 19179/UDCP/GAB/GAB e si premette che l'art. 23, comma 4bis della legge regionale n. 11/2007, introdotto con L.R. n. 31/2021, dispone l'obbligo di individuare i responsabili degli Uffici di Piano nell'ambito dell'Elenco dei Coordinatori e dei Direttori degli Ambiti sociali, istituito dalla Regione Campania.

Tale disposizione non deroga alle norme nazionali e regionali relative al reclutamento del personale, né a quelle in materia di trasparenza amministrativa, ma prevede che Ambiti/Consorzi individuino rispettivamente i Coordinatori/Direttori tra quanti risultino inseriti nelle distinte sezioni dell'Elenco medesimo. Ne discende che, qualora l'atto di conferimento dell'incarico di direttore/coordinatore d'Ambito/Consorzio investa un soggetto che non risulti iscritto nell'elenco regionale di che trattasi, il medesimo atto risulta annullabile per violazione di legge ex art. 21 octies l. 241/1990, anche se produce i propri effetti sino all'eventuale annullamento e, come ogni atto amministrativo, soggiace alla disciplina dettata in materia di conservazione degli atti al ricorrere dei relativi requisiti e presupposti.

Tanto premesso e con specifico riferimento al quesito formulato al punto 1) dell'interrogazione inerente “ *se la clausola di salvaguardia per i rapporti di coordinatori /Direttori d'Ambito fatti salvi fino alla naturale scadenza di cui all'art. 10, comma 2 dell'Avviso pubblico .. approvato con decreto Dirigenziale n. 33 del 14/03/2023 è riferita ai rapporti in essere alla data di pubblicazione dell'Avviso... o alla successiva data di approvazione dell'Elenco ...* ” si rappresenta che (come avuto occasione di chiarire nell'ambito di specifica corrispondenza intercorsa con alcuni Enti che hanno formulato apposito quesito) la clausola di cui all'art. 10 comma 2 dell'Avviso “*Sono fatti salvi i rapporti in essere, fino alla loro naturale scadenza*” è riferita alla data dell'Avviso redatto ai sensi disciplinare approvato dalla G.R. con delibera n. 689/2022 in attuazione della Legge di che trattasi. Sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, tuttavia, e in presenza di circostanze di necessità ed urgenza, è ben possibile il ricorso da parte degli Enti a soluzioni a carattere temporaneo nell'interesse

pubblico generale al funzionamento dell'Ente medesimo preposto alla erogazione di servizi essenziali sotto il profilo sociale per la comunità territoriale di riferimento.

Relativamente, poi, al quesito di cui al punto 2) dell'interrogazione che si riscontra, inerente ad eventuali nomine effettuate in assenza dei requisiti prescritti e riferite a Soggetti non iscritti nemmeno successivamente, si evidenzia come le stesse configurino la fattispecie di atto annullabile per violazione di legge ex art. 21 octies della legge 241/1990 come sopra meglio dettagliato.

Si resta a disposizione

Il Dirigente Staff 92  
Dott.ssa Rina Di Marco

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Somma